

REGOLAMENTO (CEE) N. 2381/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 1981****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, ultima frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2255/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/81⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2255/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2255/81, modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:	
	(I) Zuccheri bianchi:	
	(a) zuccheri canditi	11,04
	(b) altri	12,00
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati ottenuti a partire da:	
	(a) zucchero bianco	11,04
	(b) zucchero greggio	10,16 ⁽¹⁾
	B. Zuccheri greggi:	
	II. altri:	
	(a) zuccheri canditi	10,16 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	9,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.